

4066  
TERRITORIO

**MESSAGGIO**

concernente la legge cantonale sui percorsi pedonali e i sentieri  
escursionistici (LCPS)

del 16 febbraio 1993

Indice

1. Legislazione federale
  - 1.1 Costituzione
  - 1.2 Legge federale sui percorsi pedonali e i sentieri (LPS)
  
2. Legislazione cantonale
  - 2.1 Legge sulle strade
  - 2.2 Legge d'applicazione alla Legge federale sulla pianificazione del territorio (LALPT)
  - 2.3 Legge sul turismo
  - 2.4 Piano direttore
  
3. Struttura ed elementi principali della proposta
  - 3.1 Generalità
  - 3.2 Struttura della proposta di legge
  - 3.3 Elementi principali
  - 3.4 Risultati della consultazione
  
4. Osservazioni ai singoli articoli della proposta di legge
  
5. Ripercussioni finanziarie e sull'effettivo del personale
  
6. Linee direttive

Allegato: Disegno di Legge d'applicazione della Legge federale sui percorsi pedonali e i sentieri (LALPS)

Onorevoli Signori Presidente e Consiglieri,

con il presente messaggio sottoponiamo alla vostra attenzione il progetto di legge cantonale di applicazione alla legge federale sui percorsi pedonali e sentieri.

## **1. LEGISLAZIONE FEDERALE**

### **1.1 Costituzione federale**

Il 19 febbraio 1979, popolo e Cantoni sono stati chiamati a votare l'articolo costituzionale 37 quater, del seguente tenore:

- 1 La Confederazione determina i principi applicabili alle reti di sentieri e viottoli.
- 2 La sistemazione e la manutenzione delle reti di sentieri e viottoli incombono ai Cantoni. La Confederazione può sostenere e coordinare questa attività.
- 3 Nell'adempimento dei suoi compiti, la Confederazione tiene conto delle reti di sentieri e viottoli e sostituisce le vie ch'essa sopprime.
- 4 Confederazione e Cantoni collaborano con le organizzazioni private.

La proposta dell'Assemblea federale è stata approvata dal popolo con 1'467'357 sì (77,6 %) contro 424'058 no e con una maggioranza di 19 Cantoni e 6/2.

### **1.2 Legge federale sui percorsi pedonali e sentieri (LPS).**

Il 4 ottobre 1985 le Camere federali, adottando la legge sui percorsi pedonali ed i sentieri, hanno emanato le disposizioni esecutive dell'art. 37 quater della Costituzione federale. La Legge mira principalmente a determinare, al fine di conservare ed

all'occorrenza ampliare, le reti dei percorsi pedonali e dei sentieri che sono così definite:

**percorsi pedonali** (in tedesco: Fusswege; in francese: chemins pour piétons) generalmente situati all'interno delle località, allacciano e collegano i quartieri residenziali, i luoghi di lavoro, le scuole a partire da quelle materne, le fermate dei trasporti pubblici, gli edifici pubblici, i luoghi di ricreazione e d'acquisto. Le reti di percorsi pedonali devono assicurare agli utenti e soprattutto alle persone più esposte al rischio d'incidenti (bambini, anziani), la maggior sicurezza possibile nei loro spostamenti.

**sentieri** (in tedesco Wanderwege; in francese chemins de randonnée pédestre): generalmente situati all'esterno delle località, hanno una funzione ricreativa e permettono ai pedoni di raggiungere le zone di distensione e svago, quali boschi, rive di lago e corsi d'acqua, nonché i monumenti, le fermate dei trasporti pubblici e le installazioni turistiche.

La Legge federale, precisati gli obblighi che incombono alla Confederazione - rispetto dei percorsi pedonali e sentieri esistenti, sostituzione di quelli che sopprime, consulenza ai Cantoni ed aiuto alle organizzazioni private specializzate -, affida ai Cantoni il compito specifico di allestire i piani delle reti di percorsi pedonali e sentieri esistenti sul proprio territorio, al fine di costruirli, sistemarli, mantenerli ed eventualmente sostituirli quando non possono più svolgere le funzioni che sono loro peculiari.

## **2. LEGISLAZIONE CANTONALE**

### **2.1 Legge cantonale sulle strade**

La legge cantonale sulle strade, del 23 marzo 1983, relativamente ai percorsi pedonali ed ai sentieri dispone:

a) attribuzioni generali (art. 4)

1. "Il Cantone provvede alla costruzione o all'acquisto, alla sistemazione ed alla manutenzione delle strade e dei sentieri d'importanza generale per il Cantone ..., come pure i sentieri di grande interesse turistico.
2. I Comuni e gli altri enti locali provvedono alla costruzione o all'acquisto, alla sistemazione e alla manutenzione delle strade e dei sentieri d'importanza locale o settoriale ..., quelle *pedonali* e i *sentieri* che danno sui monti."

b) pianificazione (art. 5)

1. "Il Cantone provvede alla pianificazione delle strade cantonali adottando un piano direttore e piani generali secondo le norme della presente legge.
2. I Comuni provvedono alla pianificazione delle strade locali nel quadro della pianificazione locale."

c) tipi di strada (art. 6)

Le strade si suddividono in:

- autostrade
- strade di collegamento principale
- strade di raccolta
- strade di servizio
- strade pedonali, sentieri e vie ciclabili*

d) piano direttore delle strade (art. 8, 9, 10)

Il piano direttore delle strade deve contenere indicazioni motivate sulla rete delle *strade pedonali* e dei *sentieri* (art. 9 lett h).

**2.2 Legge cantonale d'applicazione alla Legge federale sulla pianificazione del territorio (del 23 maggio 1990).**

Tale Legge prevede che il Piano regolatore comunale, attraverso le rappresentazioni grafiche, deve fissare: la rete delle vie di comunicazione per i mezzi di trasporto pubblici e privati, con la

precisazione delle linee di arretramento, le vie ciclabili e pedonali, i sentieri ed i posteggi pubblici (art. 28 cpv. 2 lett. p). Speciali vincoli per l'esecuzione di opere di interesse regionale o cantonale possono essere fatte iscrivere nel piano regolatore dal Consiglio di Stato (art. 31).

### 2.3 Legge sul turismo

La Legge cantonale sul turismo del 19 novembre 1970 dispone:

art. : 6

Per scopi turistici di interesse generale lo Stato può concedere aiuti:

- a) per la costruzione, il riattamento o la sistemazione di impianti sportivi, campi da gioco, luoghi di svago e sentieri d'interesse turistico.....:

art. 42:

L'Ente ticinese per il turismo contribuisce:

cpv.3:

- a) alla costruzione ed al riattamento di sentieri d'interesse turistico;
- b) alla creazione d'infrastrutture complementari ed opere di valorizzazione alla rete dei sentieri.

art. 53:

Gli enti turistici locali riconosciuti hanno i seguenti compiti

...

cpv.1

- f) provvedere da soli o in collaborazione con altri enti pubblici al mantenimento della rete dei sentieri del loro comprensorio.

### 2.4 Piano direttore cantonale

Il progetto di piano direttore cantonale del maggio 1989 ha citato a più riprese l'esigenza di promuovere i percorsi pedonali ed i sentieri.

Nel capitolo relativo alla politica dei trasporti (A 12) ritiene che gli spostamenti a piedi ed in bicicletta sono stati sinora insufficientemente considerati. All'interno dei singoli comprensori un terzo degli abitanti si reca al lavoro a piedi ed un altro settimo in velocipede o ciclomotore; in totale dunque poco meno della metà degli spostamenti pendolari avvengono in queste forme. Perciò secondo il PD devono essere promossi gli spostamenti di questo genere, pianificando e realizzando progressivamente, con priorità per gli agglomerati urbani, una rete di percorsi pedonali e vie ciclabili attrattivi e sicuri, al fine di migliorare la qualità della vita.

Nel capitolo relativo al turismo si indica che la promozione dei percorsi pedonali e dei sentieri rientra nella politica cantonale, mentre la loro pianificazione e realizzazione dovrà essere promossa e coordinata da Cantone, Regioni, Comuni ed Enti turistici. In particolare nei comprensori degli agglomerati bisognerà agevolare l'accesso alle infrastrutture culturali, ricreative e sportive, a piedi ed in bicicletta, in funzione soprattutto delle necessità della popolazione meno mobile come bambini ed anziani (art. 9. 2.2. h).

Ulteriori indicazioni sono infine contenute in riferimento alle rive dei laghi, che solo in una percentuale ridotta (30% per il Ceresio e 45% per il Verbano), sono accessibili al pubblico quale passeggiata, sentiero, impianto balneare o campeggio (A. 9.1.2.c). Tali esigenze sono riportate negli obiettivi pianificatori, che sono stati adottati dal Gran Consiglio il 12 dicembre 1990 e dovranno essere perseguiti poi da tutte le autorità con compiti pianificatori e più in particolare:

A 9: Obiettivi in materia di turismo

f: promuovere la realizzazione di una rete principale di percorsi pedonali e sentieri.

A 10: Obiettivi in materia d'insediamento

i: riconsiderare la struttura degli insediamenti in funzione del promovimento dell'uso dei mezzi pubblici di trasporto e degli spostamenti a *piedi* e in bicicletta.

A 12: Trasporti e vie di comunicazione

n: promuovere gli spostamenti a *piedi*, in bicicletta o in motociclo, realizzando prioritariamente negli agglomerati urbani reti di *percorsi pedonali* e di vie ciclabili, attrattivi e sicuri.

### 3. STRUTTURA ED ELEMENTI PRINCIPALI DELLA PROPOSTA

#### 3.1 Premessa

Le reti di percorsi pedonali e quelle dei sentieri, la cui distinzione è di tipo funzionale, vanno sempre più assumendo importanza per la popolazione residente ed il turismo.

I *percorsi pedonali* hanno una funzione prevalentemente utilitaristica in quanto servono per recarsi al lavoro, a scuola, per gli spostamenti professionali, per andare a fare acquisti, accedere ai servizi, rendere visita, conoscere la città ecc.... Per questa ragione sono situati prevalentemente all'interno delle zone edificate oppure collegano frazioni, monti o alpeggi di un Comune.

Gli spostamenti pedonali sono un elemento fondamentale del sistema integrato dei trasporti e ne influenzano la qualità, l'efficienza e l'attrattività.

In effetti le fasi iniziali e terminali di ogni spostamento, come pure gli interscambi tra i diversi mezzi di trasporto, si svolgono di regola a piedi.

Una maggiore disponibilità di percorsi pedonali, comodi e sicuri, consente, in particolare negli agglomerati, di raggiungere facilmente sia i mezzi pubblici sia i posteggi di raccolta, senza aumentare il carico ambientale.

La conseguenza sarebbe una minore necessità di ricorrere al mezzo privato ed una maggiore mobilità e quindi autonomia, per quelle categorie di persone più esposte ai pericoli della circolazione stradale, come i bambini, i giovani, gli anziani.

In questo senso, assumono importanza fondamentale i collegamenti pedonali tra l'abitazione e le scuole, gli accessi alle fermate dei trasporti pubblici, i percorsi nel centro cittadino ed all'interno dei quartieri.

Nei nuclei storici spostarsi a piedi costituisce un modo per fruire adeguatamente della città, rispettando e valorizzando le testimonianze e la cultura del passato. In molti casi la creazione di percorsi pedonali, la pedonalizzazione di piazze e strade, permette di evitare interventi costruttivi suscettibili di modificare radicalmente l'immagine e la funzionalità urbana.

I sentieri escursionistici assolvono invece scopi soprattutto ricreativi ed assumono una grande importanza per la distensione e lo svago; sono collegati tra di loro in reti organiche volte a permettere piacevoli escursioni ed interessanti visite culturali. Secondo lo studio "Tomas" sul mercato turistico, effettuato sotto la direzione della Conferenza dei direttori del turismo regionale (cfr. Direttive per la segnaletica dei sentieri edito dall'Ufficio federale dell'ambiente, delle foreste e del paesaggio e dall'Ente svizzero pro sentieri, estate 1988), più di 2/3 dei villeggianti estivi e la metà di quelli invernali, hanno indicato le passeggiate e le escursioni come la ragione principale del loro soggiorno in Svizzera.

I sentieri escursionistici, situati di regola all'esterno delle località, non sono meta esclusiva dei turisti, provenienti da altri Cantoni o dall'estero. Nel Ticino molti appassionati e cultori li frequentano durante il tempo libero, per un salutare contatto con la natura e per scoprire non solo regioni vicine al loro luogo di nascita o residenza, ma anche più discoste, oggi facilmente accessibili grazie alla buona rete stradale ed ai mezzi di trasporto pubblico. Una rete di sentieri ben curata e mantenuta, permette di guidare gli escursionisti verso luoghi tranquilli e piacevoli e li può anche distogliere da zone protette, dove l'invasione eccessiva dell'uomo è indesiderata.

Antiche vestigia storiche e testimonianze della civiltà locale potranno così essere restaurate, se inserite in tali itinerari; analogamente molti paesi e località, possono essere nuovamente valorizzati con una forma di turismo qualitativa e non aggressiva come quella imposta dall'invasione delle automobili.

Da qui l'importanza di una legge cantonale d'applicazione alla legge federale, che individui, nella specificità culturale, ambientale e paesaggistica del Ticino, le reti comunicanti ed integrate di percorsi pedonali e sentieri, che meglio corrispondano alle esigenze della popolazione residente ed agli interessi turistici.

La rete attuale dei sentieri per escursioni ha un'estensione di di circa 3500 km ed è stata pianificata, sistemata, mantenuta e segnalata principalmente dagli Enti turistici locali, i quali, in collaborazione con i Comuni, i Patriziati, le Associazioni alpinistiche e diversi privati cittadini, hanno lavorato molto e bene, con criterio e costanza, pur in situazioni difficili per scarsità di mezzi e di persone. Anche l'ETT ha profuso in questo settore molti sforzi, volti a promuovere nel Cantone la costituzione di una rete ben curata di sentieri, a farla conoscere ai turisti e alla popolazione indigena; l'ETT è stato altresì pioniere nel campo della pianificazione della rete e della sua corretta segnalazione, soprattutto con l'allestimento dell'inventario e con il "piano direttore dei sentieri", strumenti importanti e ancora utili.

### **3.2 Struttura della proposta di legge**

Il disegno di Legge è strutturato in cinque capitoli.

#### **Cap. I: Generalità**

In questo capitolo è definito lo scopo, il campo d'applicazione, le attribuzioni generali, l'obbligo di coordinamento e vi sono elencati i compiti del Servizio tecnico cantonale.

### Cap. II: Percorsi pedonali

Si precisano i compiti dei Comuni e si fissa il contenuto e le procedure di adozione del piano comunale dei percorsi pedonali.

### Cap. III: Sentieri escursionistici

Vi sono definiti il contenuto e la procedura di adozione del piano cantonale dei sentieri escursionistici, le norme per l'attuazione ed il finanziamento della loro costruzione, sistemazione, manutenzione e segnalazione.

### Cap. IV: Conservazione delle reti dei percorsi pedonali e sentieri

Si fissano gli obblighi dei proprietari, si stabilisce il principio della libera percorribilità a piedi, si disciplinano gli interventi sulle reti e la sostituzione dei sentieri escursionistici e dei percorsi pedonali soppressi.

### Cap. V: Norme finali

Si modificano alcuni articoli della Legge sulle strade e della Legge sul turismo e si fissa l'entrata in vigore della Legge.

## **3.3 Elementi principali della proposta**

a) Per promuovere gli spostamenti a piedi e l'escursionismo pedestre, lo Stato e i Comuni realizzano reti comunicanti di percorsi pedonali e di sentieri.

La viabilità pedonale, secondo la definizione della Legge federale (LPS), si suddivide in:

- .rete dei percorsi pedonali
- .rete dei sentieri escursionistici

La proposta di legge cantonale affida:

ai Comuni le reti dei percorsi pedonali;

al Cantone e agli Enti turistici locali la rete dei sentieri escursionistici.

b) La rete dei percorsi pedonali comprende i percorsi che collegano i quartieri residenziali, i luoghi di lavoro, le scuole materne e le scuole, le fermate dei trasporti pubblici, gli edifici pubblici, i luoghi di acquisto, le zone di ricreazione e di svago, le frazioni, i monti e gli alpeggi.

Ogni Comune pianifica, costruisce, mantiene, segnala i propri percorsi pedonali e li finanzia integralmente (salvo possibilità di sussidio fissate da leggi speciali: monumenti storici, rive laghi, ecc.)

La pianificazione dei percorsi pedonali avviene nei Piani regolatori comunali.

c) La rete dei percorsi escursionistici comprende i percorsi che permettono di raggiungere le zone di ricreazione e di svago, i siti panoramici, i monumenti, le installazioni turistiche, le capanne alpine, le fermate dei trasporti pubblici. La rete dei sentieri escursionistici è segnalata secondo le direttive federali (giallo per i percorsi facili, bianco/rosso per quelli di montagna). Oggi ha un'estensione di ca. km 3500.

Il Cantone prevede una organizzazione decentralizzata, che si appoggia su strutture che non solo hanno esperienza, ma hanno già contribuito alla gestione del settore.

La pianificazione e la costruzione dei sentieri escursionistici è curata dal Cantone; la sistemazione, la manutenzione e la segnalazione è curata dagli Enti turistici locali.

La pianificazione della rete dei sentieri sarà attuata con un piano speciale, allestito con la collaborazione degli ETL e delle associazioni private specializzate.

Le spese per la costruzione dei sentieri saranno sopportate prevalentemente dal Cantone; quelle per la manutenzione e la segnalazione saranno prevalentemente a carico degli Enti turistici locali; il Cantone vi contribuirà con un importo ricorrente annuo dell'ordine di 100-200 fr. al km di sentiero (in totale 400'000.--/700'000.-- fr. all'anno).

d) Le reti dei percorsi pedonali e dei sentieri sono liberamente percorribili a piedi. Esse sono protette contro interventi che possono ostacolare o renderne disagevole l'uso pedonale: nei casi gravi è imposta la sostituzione del percorso.

### 3.4 Risultati della consultazione

Una prima stesura del disegno di Legge, abbastanza diversa da quella che proponiamo ora, è stata messa in consultazione tra i Comuni e le Associazioni interessate nell'aprile del 1991.

La consultazione ha raccolto numerosi e validi contributi. L'interesse maggiore degli enti consultati si è rivolto al settore dei sentieri per escursioni, di cui molti riconoscono l'importanza per l'economia delle regioni periferiche.

In generale si è riscontrata preoccupazione per l'aumento delle regolamentazioni e lo sviluppo della burocrazia. Si sono raccomandati perciò strumenti e strutture modesti, flessibili, ben definiti e per quanto possibile decentralizzati.

C'è stata buona adesione al principio di affidare ai Comuni la cura dei percorsi pedonali; per il settore dei sentieri per escursioni si sono raccolte invece molte voci a favore di un coinvolgimento maggiore e meglio definito degli Enti turistici locali. Adesione ha raccolto la proposta di affidare al Cantone il compito di pianificare la rete dei sentieri per escursioni, pur con sollecitazioni a far partecipare anche gli enti interessati.

Il finanziamento dei sentieri escursionistici da parte del Cantone è giudicato indispensabile ma ne è criticato l'importo annunciato (0,5 mio. fr.), ritenuto troppo modesto. Si sono sollevate questioni sull'accessibilità dei percorsi pedonali e dei sentieri da parte di utenti che non siano pedoni. Si è rilevata altresì la necessità di meglio disciplinare giuridicamente la protezione della rete pedonale e il diritto di ricorrere contro le decisioni delle Autorità.

Le osservazioni raccolte nella consultazione sono state valutate singolarmente ed in gran parte hanno potuto essere recepite nella stesura definitiva della proposta di legge.

L'allegato testo di legge ha ricevuto il nulla osta dal Centro di legislazione e di documentazione, dalla consulente per la condizione femminile ed è stato giudicato dal Delegato alle questioni europee conforme con i trattati SEE.

#### 4. OSSERVAZIONI AI SINGOLI ARTICOLI DELLA PROPOSTA DI LEGGE

##### Capitolo I Generalità

##### Art. 1. Scopo e campo d'applicazione

L'articolo definisce lo scopo (promuovere gli spostamenti a piedi e l'escursionismo pedestre) e l'ambito di applicazione della legge.

Oggetto della Legge sono i percorsi pedonali e i sentieri escursionistici.

La Legge federale, nel testo italiano, chiama semplicemente "sentieri" i "Wanderwege" del testo tedesco e i "chemins de randonnée pédestre" del testo francese. La traduzione è imprecisa. Due sono le fonti di possibili equivoci: la prima è che con il termine "sentiero" si designa una particolare specie di struttura viaria (stretta, magari erta, inadeguata al transito dei veicoli) mentre invece "Weg" o "chemin" esprimono un concetto generico, corrispondente al termine italiano "via" o "percorso"; la seconda fonte di equivoco è l'omissione della specificazione "escursionistici" ("de randonnée pédestre, Wanderwege), ciò che può far credere che si designano tutti i sentieri esistenti sul territorio e non solo quelli scelti ed inseriti nella rete escursionistica.

"Percorsi pedonali", termine adottato dalla Legge federale per l'altra categoria di via pedonale, per contro, è traduzione corretta di "Fusswege", "Chemins pour piétons". Ma nella versione dell'articolo costituzionale, questo termine era stato tradotto poco appropriatamente con "viottolo".

Nell'allestire la presente legge cantonale ci si è dunque posti la questione della scelta opportuna dei termini. Usando gli stessi termini della Legge federale, si sono constatati frequenti malintesi, particolarmente perché i lettori quando leggevano "sentieri" intendevano tutti i sentieri e non solo i percorsi per escursioni appartenenti alla rete cantonale.

Perciò alla fine si è scelto di denominare "sentieri escursionistici" questa categoria di percorsi, e "percorsi pedonali" l'altra. Si è così derogato leggermente dalla terminologia della Legge federale ma, a nostro parere, si è guadagnato in chiarezza.

I percorsi pedonali e i sentieri escursionistici devono costituire una rete comunicante, non solo nei singoli insiemi, ma anche nelle reciproche interconnessioni, in modo da attuare, laddove possibile, un insieme organico e coerente.

Le fasi salienti dell'intervento pubblico in questo settore sono la pianificazione, la costruzione, la sistemazione, la manutenzione e la segnalazione delle reti dei percorsi pedonali e dei sentieri.

Nella presente Legge per costruzione si intende non solo la realizzazione di nuove vie pedonali ma anche la ricostruzione di importanti tratti di vie distrutte; per sistemazione si intende il riassetto, il consolidamento, la protezione ma anche completamenti o migliorie che comportano limitate costruzioni o ricostruzioni.

La Legge cantonale sui percorsi pedonali e i sentieri si applica unicamente ai percorsi pedonali e ai sentieri escursionistici contenuti nei piani definiti agli art. 5 e 7, cioè alle vie pedonali segnate nei piani regolatori comunali o nel piano cantonale dei sentieri escursionistici.

## Art. 2 Attribuzioni generali

L'articolo definisce le competenze generali:

- a) la rete dei sentieri escursionistici è pianificata e costruita dal Cantone; sistemata, mantenuta e segnalata dagli Enti turistici locali.
- b) le reti dei percorsi pedonali competono ai Comuni.

Nei capitoli seguenti la Legge precisa le modalità di attuazione e di coordinamento dei compiti che Cantone, Enti turistici locali e Comuni hanno nei singoli settori di intervento. Le attribuzioni dei compiti sono nette e ricalcano la situazione che di fatto si è sviluppata e consolidata nel tempo. Questa ripartizione dei compiti è anche quella maggiormente desiderata dagli Enti e dalle Organizzazioni consultate.

Se i compiti possono essere ben suddivisi, non sempre lo possono essere le reti. Le reti dei percorsi pedonali e la rete dei sentieri escursionistici non sono ovunque distinte: talvolta esistono tratti comuni. La ripartizione dei compiti su questi tratti richiede collaborazione, coordinamento e l'applicazione di principi generali che l'esperienza affinerà. In linea generale si pensa che sui tratti comuni all'interno delle zone edificabili prevarrà la competenza comunale, all'esterno quella cantonale e degli Enti turistici; il cpv. 3 dell'art. 7 accenna a tale subordinazione.

## Art. 3 Coordinamento

Le reti dei percorsi pedonali dei Comuni vicini devono essere coordinate tra di loro ed integrarsi armonicamente con quella dei sentieri escursionistici. I percorsi pedonali e sentieri devono inoltre trovare una loro coerenza con le attività d'incidenza territoriale della Confederazione, dei Cantoni delle Regioni di confine limitrofe, che occorre quindi consultare nella fase pianificatoria.

#### Art.4 Servizio tecnico

L'art. 13 della Legge federale sui percorsi pedonali e i sentieri (LPS) del 4 ottobre 1985 prescrive ai Cantoni di designare i propri Servizi tecnici preposti ai percorsi pedonali e ai sentieri escursionistici.

Il Consiglio di Stato, con decreto esecutivo del 15 gennaio 1992, ha effettuato tale designazione, incaricando del compito la Sezione dei trasporti del Dipartimento del territorio.

Siccome non è opportuno concentrare troppe mansioni presso tale Ufficio cantonale, la Legge propone una stretta collaborazione con le organizzazioni private specializzate, presenti sul territorio e la possibilità di delegare loro determinati compiti.

Le funzioni che il Servizio deve assumere consistono principalmente nel:

- formulare gli indirizzi generali per una corretta pianificazione dei percorsi pedonali e dei sentieri;
- individuare la rete di sentieri escursionistici da inserire nel piano cantonale;
- emanare direttive per la costruzione, la manutenzione e la segnalazione dei sentieri per escursioni;
- fornire indicazioni sull'eventuale sostituzione dei sentieri non più idonei a svolgere la loro funzione;
- garantire l'armonizzazione di percorsi pedonali di Comuni contigui e la loro integrazione con la rete dei sentieri;
- assicurare la coordinazione tra i diversi partners operanti nel settore, come Servizi cantonali, Comuni, Confederazione, Cantoni e Regioni limitrofe, Enti turistici locali ed organizzazioni private;
- fornire consulenza tecnica e curare la formazione degli addetti;
- esercitare la sorveglianza generale;
- garantire la libera circolazione dei sentieri.

E' intenzione dell'Autorità cantonale di collaborare strettamente con le organizzazioni private specializzate nel settore dei sentieri per escursioni e rispettivamente con quelle della viabilità pedonale locale; il Cantone intende sostenerne la riorganizzazione e il rafforzamento, in modo da poter loro delegare certi compiti e affidare mandati specifici. Si pensi in particolare alla collaborazione nel campo della pianificazione, della sorveglianza, della consulenza e della formazione degli addetti.

Quali organizzazioni entrano in considerazione, in primo luogo, le sezioni ticinesi delle organizzazioni svizzere riconosciute dalla Confederazione, come l'Ente svizzero pro sentieri (ESS) e l'Associazione per i diritti dei pedoni (ARF).

Qualora fosse impossibile collaborare con organizzazioni private, rappresentative e specializzate, il Consiglio di Stato si riserva la possibilità di istituire una propria commissione tecnica per la gestione del settore dei sentieri.

## **Capitolo II: Percorsi pedonali**

### **Art. 5 Pianificazione**

I Comuni sono tenuti a pianificare, nell'ambito dei loro piani regolatori, la viabilità pedonale comunale. Essi devono stabilire una rete di percorsi pedonali che dia accesso, in modo sicuro e confortevole, ai diversi servizi e insediamenti del Comune. Il cpv. 2 indica, a titolo esemplificativo, certe mete: quali i quartieri residenziali, i luoghi di lavoro, le scuole materne e le scuole, le fermate dei trasporti pubblici, gli edifici pubblici, i luoghi d'acquisto, le zone di ricreazione e di svago, le frazioni, i monti, gli alpeggi. Si raccomanda di scegliere, per quanto possibile, itinerari che includono tratti di percorsi storici.

Il Comune può determinare la densità della propria rete pedonale; esso può dunque scegliere una rete a maglie fitte o larghe, purché la funzionalità minima sia garantita e le direttive del Cantone rispettate.

Per l'adozione dei piani dei percorsi pedonali valgono le disposizioni della Legge cantonale d'applicazione alla legge federale sulla pianificazione del territorio (LALPT) del 23 maggio 1990, relative ai piani regolatori comunali, di cui costituiscono una componente (cfr. art. 28 cpv. 2 lett. p LALPT).

Oltre alle persone abilitate a ricorrere in base all'art. 35 LALPT, tale facoltà è stata estesa, in analogia a quanto avviene per il piano dei sentieri, anche alle organizzazioni specializzate riconosciute dalla Confederazione o dal Consiglio di Stato.

#### Art. 6 Attuazione e finanziamento

La costruzione, la sistemazione, la manutenzione, la segnalazione e l'eventuale sostituzione dei percorsi pedonali sono affidati integralmente ai Comuni territorialmente competenti, i quali per i progetti di nuove opere potranno sempre avvalersi della procedura di cui alla Legge sulle strade (art. 32-36).

Come per le strade comunali, la viabilità pedonale comunale è finanziata dal Comune, il quale, se ricorrono le condizioni prescritte, può prelevare contributi di miglioria secondo la speciale legge. Non sono peraltro esclusi sussidi di Cantone e Confederazione, sulla base di altre leggi, segnatamente per percorsi a lago o per il ripristino di vie storiche.

## Capitolo III Sentieri escursionistici

### Piano cantonale dei sentieri escursionistici

#### art. 7 Contenuti del piano

Conformemente alle competenze assegnategli dall'art. 2, il Cantone pianifica la rete dei sentieri per escursioni, allestendo un piano in cui designa i percorsi, esistenti o previsti, che costituiscono la rete cantonale degli itinerari escursionistici. Similmente al piano dei percorsi pedonali comunali (contenuto nel PR comunale), il piano cantonale dei sentieri è vincolante per ognuno, non solo per le Autorità. Assegnando al Cantone il compito di pianificare la rete si persegue l'obiettivo di applicare criteri uniformi per tutto il Cantone e di stabilire reti funzionali e organiche.

La rete cantonale degli itinerari escursionistici comprende percorsi per facili passeggiate (segnalati in giallo) e di montagna (segnalati in bianco-rosso-bianco), percorsi questi che esigono dall'escursionista una buona conoscenza della montagna e un equipaggiamento adeguato. Invece gli itinerari alpini, che si snodano, sovente senza tracciato, in terreno alpino, attraversando ghiacciai o pareti rocciose e che talvolta richiedono arrampicate, non possono essere iscritti, per motivi di sicurezza, nella rete cantonale degli itinerari escursionistici. Essi saranno pianificati e segnalati (in bianco-blu-bianco) dal Club alpino svizzero.

Il Piano dei sentieri escursionistici comprenderà percorsi che permettono di raggiungere:

- le zone di ricreazione e svago come i boschi, le rive dei laghi e dei fiumi;
- i siti panoramici, luoghi in cui si può ammirare la bellezza del paesaggio o di un panorama, come balconi naturali, promontori, sommità;

- i monumenti sia storici, come castelli, chiese, ritrovamenti archeologici, testimonianze dell'antica civiltà contadina, sia naturali che includono elementi del paesaggio di notevole interesse estetico e scientifico, come rupi, sorgenti, cascate, antri, rarità geografiche e geologiche;
- le installazioni turistiche, i luoghi di ristoro e di albergo, le capanne alpine;
- le fermate dei trasporti pubblici dove può iniziare o concludersi l'escursione.

L'uso di percorsi storici arricchisce l'itinerario, ne permette la conservazione ed è perciò vivamente consigliato inserirli, per quanto possibile, nella rete cantonale dei sentieri.

Il Piano dei sentieri escursionistici non conterrà dunque solo sentieri (intesi nel senso letterale del termine) ma potrà designare anche altre infrastrutture viarie quali strade (strade forestali, agricole, ecc.), ponti, scale o marciapiedi.

All'interno delle zone edificabili si sceglieranno, di regola, itinerari che seguono percorsi pedonali comunali esistenti. La raccomandazione deriva dall'indirizzo generale secondo cui il Cantone e gli Enti turistici locali curano prevalentemente i sentieri escursionistici fuori dagli abitati, mentre i Comuni si occupano della viabilità pedonale comunale, segnatamente di quella negli abitati.

#### Artt. 8, 9 e 10 Allestimento, approvazione e revisione del piano

L'allestimento del piano cantonale della rete dei sentieri escursionistici è effettuato dal Dipartimento del territorio, in collaborazione con gli Enti turistici locali e le organizzazioni specializzate designate dal Consiglio di Stato (art. 8 LPS), previa consultazione dei Comuni, dei servizi federali e cantonali interessanti.

Il piano dei sentieri escursionistici, al pari di quello dei percorsi pedonali (cfr. art. 7 del presente disegno legislativo) ha natura di piano d'utilizzazione.

Si è ritenuto pertanto di creare una procedura ad hoc, la più snella e semplice possibile, con approvazione definitiva da parte del Consiglio di Stato, il quale evade gli eventuali ricorsi con libero potere d'esame.

La stragrande maggioranza dei sentieri sono infatti esistenti ed ubicati fuori della zona edificabile ed i terreni su cui si diramano sono per lo più di proprietà comunale o patriziale.

Siccome non vi sono grossi interessi in gioco o difficoltà insormontabili, si è ritenuto che l'approvazione del piano da parte del Consiglio di Stato fosse una procedura sufficiente e garante dei diritti dei terzi, senza dover gravare il Gran Consiglio, già oberato da tanti compiti. I diritti dei privati saranno poi ancora esaustivamente tutelati nella fase di attuazione del piano, che avverrà sulla base della Legge edilizia (licenza di costruzione) e della Legge cantonale di espropriazione.

L'autonomia e la specificità della presente legge rispetto a quella sulle strade del 23 marzo 1983 (in seguito LStr.) ha reso necessario modificare alcuni articoli di quest'ultima, per evitare incongruenze ed incompatibilità. Ci riferiamo in particolare all'art. 4 LStr., dove si è stralciata la parte che attribuisce al Cantone il compito di provvedere alla costruzione o all'acquisto, alla sistemazione e alla manutenzione dei sentieri d'importanza generale, all'art. 5 cpv. 1 relativo alla pianificazione, in cui si rinvia a questa legge ed infine all'art. 9 cpv. 1 lett. h, in cui si stralcia il riferimento alla rete dei percorsi pedonali e dei sentieri come contenuto del Piano direttore delle strade cantonali.

E' rimasto inalterato invece l'art. 6 perché in ogni caso i percorsi pedonali e i sentieri costituiscono una categoria di strade.

Il piano dei sentieri, come quello dei percorsi pedonali, deve essere oggetto di un costante adeguamento per potersi adattare alle continue evoluzioni in atto nel settore della mobilità ed ai nuovi bisogni emergenti.

Da qui una pianificazione dinamica non legata a termini fissi, ma subordinata piuttosto alle effettive necessità.

## Artt. 11, 12 e 13 Costruzione

Questi articoli regolano la decisione politica e il modo in cui finanziare la costruzione di nuovi sentieri escursionistici. La costruzione di nuovi sentieri, o la ricostruzione sostanziale di sentieri gravemente danneggiati da eventi naturali, non è un'attività che si prevede frequente, per lo meno nei prossimi anni. La priorità degli interventi nel settore dei sentieri per escursioni sarà specialmente volta a conservare ed a usare il vasto patrimonio esistente.

Per questo motivo si propone una procedura distinta per ogni singola costruzione (o sostanziale ricostruzione) di sentiero, preferendo questa possibilità a quella di operare con interventi cumulativi e a forfait, come era anche stato prospettato.

Il Dipartimento del territorio elabora il progetto, il preventivo dei costi e il piano di finanziamento di ogni intervento. La partecipazione finanziaria dei Comuni, degli Enti turistici locali, dei Patriziati o di altri Enti pubblici interessati è limitata dalla legge al 30% del totale delle spese. Le singole quote saranno determinate con misura ed equità, principalmente in funzione dell'interesse, dell'importanza dell'opera e della forza finanziaria dei singoli contribuenti.

Eventuali contributi di privati saranno prelevati ricorrendo alla procedura stabilita dalla Legge cantonale sui contributi di miglioria. Nel piano di finanziamento allestito dal Cantone l'importo che si presume di ricavare dai privati sarà messo a carico dell'Ente che attuerà il prelievo dei contributi di miglioria.

Contro il piano di finanziamento tutti gli interessati alla spesa possono ricorrere al Consiglio di Stato, che decide in via definitiva. Infine il Gran Consiglio stanZIA i crediti necessari se superano l'importo di fr. 200'000.--; per importi inferiori la competenza spetta al Consiglio di Stato.

Per l'esecuzione dell'opera, secondo i casi, il Cantone farà capo ai propri servizi forestali o stradali o delegherà il compito a Comuni, Enti o Associazioni territorialmente dislocati.

I diritti di proprietà dei privati potranno essere fatti valere nell'ambito della procedura di costruzione (Leggi speciali o Legge edilizia) e di espropriazione; lo speciale Tribunale deciderà i casi sottopostogli con libero potere d'apprezzamento.

#### Art. 14 Sistemazione, manutenzione e segnalazione

Conformemente all'attribuzione generale dell'art. 2, la sistemazione, la manutenzione e la segnalazione dei sentieri per escursioni sono affidate agli Enti turistici locali, i quali (art. 12) possono a loro volta delegare queste funzioni ad altri.

Gli Enti turistici locali già svolgono con perizia tali compiti, ma attualmente, per mancanza di sufficiente finanziamento, non riescono a raggiungere sempre i risultati desiderati. La manutenzione è spesso carente, la segnaletica non molto aggiornata, la rete dei sentieri curata ristretta. Per fare un significativo passo avanti, per ottenere una buona rete, ben curata e ben segnalata, è indispensabile aumentare l'impegno finanziario nel settore.

Su una rete che conta attualmente ca. 3500 km ed interessa 247 Comuni, le spese annue per i sentieri ammontavano mediamente, nel periodo 1986-90, a circa 1,1 mio di fr. all'anno, sopportate per la gran parte (0,8 mio) dagli ETL. Il Cantone vi ha contribuito con ca. 100'000.-- fr. all'anno, assegnati sulla base della legge sul turismo.

Per accrescere l'attività di conservazione e di miglioria della rete dei sentieri la Legge propone in primo luogo di aumentare il contributo cantonale, versando agli ETL annualmente un importo, calcolato sulla base dell'estensione della rete e del tipo di sentiero. L'importo, che si valuta attorno a 100-200 fr. all'anno per km di sentiero (in totale dunque 400'000-700'000 fr. all'-

anno), permetterà di potenziare, nell'ordine almeno del 50 %, l'attività degli ETL. Il contributo non va visto come uno sgravio del loro impegno attuale - che d'altronde, per gli ETL, corrisponde ad un impiego corretto e pienamente motivato delle risorse prelevate con le tasse di soggiorno - bensì come la premessa per l'aumento dell'attività nel settore e il miglioramento della qualità del servizio.

Il cpv. 1 dà inoltre facoltà agli ETL di chiamare, se necessario anche i Comuni, a partecipare alle spese per la sistemazione, la manutenzione e la segnalazione dei sentieri. La partecipazione dei Comuni è decisa dall'Assemblea dell'Ente turistico locale (di cui i Comuni sono membri di diritto) sulla base dell'art. 37 cpv. 4 della Legge cantonale sul turismo, che allo scopo si propone di modificare (vedi art. 21 cpv. 2 della presente Legge). I criteri di imposizione dei contributi comunali e il loro ammontare sono lasciati alla volontà delle Assemblee degli ETL.

#### Art. 15 Criteri di segnalazione

La rete dei sentieri per escursioni deve essere segnalata in modo uniforme e con gli stessi criteri applicati in tutta la Svizzera. La Confederazione ha emanato direttive vincolanti per tutti, che prevedono regole per i cartelli indicatori, per la segnaletica intermedia e per i colori obbligatori: giallo per le passeggiate facili, bianco-rosso-bianco per i percorsi di montagna. Questo tipo di segnaletica può essere usato solo sulla rete ufficiale cantonale, che è quella designata dal piano dei sentieri, e non può essere usata su altri sentieri. Al fine di ottenere una segnaletica uniforme, il Cantone chiede di approvarla prima della posa. Per questo compito si avvarrà della collaborazione di organizzazioni specializzate.

#### Art. 16 Compiti delegabili

Gli Enti turistici locali possono delegare i compiti di sistemazione e di manutenzione dei sentieri (affidati loro dall'art. 2) a altri Enti locali, organizzazioni o Enti privati. Entrano in linea di conto per tale delega, Comuni, Associazioni d'iniziativa locale, associazioni private, Patriziati e simili.

La Legge invece non prevede la possibilità di delegare il compito di segnalare i sentieri, sia perchè una ulteriore delega, magari capillare, potrebbe non garantire uniformità di applicazione, sia perchè è indispensabile che la responsabilità di un tale compito importante, da cui può dipendere la sicurezza degli utenti, sia mantenuta presso l'Ente designato dalla Legge.

#### **Capitolo IV: Conservazione delle reti di percorsi pedonali e sentieri**

#### Art. 17 Libera circolazione

I percorsi pedonali e i sentieri indicati nei piani sono liberamente percorribili a piedi. La norma è prescritta dalla Legge federale che all'art. 6, cpv. 1 lett. c dispone: "I Cantoni provvedono affinché (sui percorsi pedonali e i sentieri escursionistici) sia assicurato giuridicamente il pubblico accesso". L'articolo costituisce la base legale per diritti di passo pubblici sui sentieri escursionistici e i percorsi pedonali indicati dei piani. Concretamente la libera accessibilità può essere ottenuta con gli strumenti che le autorità competenti già hanno a loro disposizione, sia di diritto privato (accordi, servitù di passo) sia di diritto pubblico (espropriazioni, usi civici, ecc.).

Il cpv. 2 permette ai Comuni e al Cantone, secondo competenze che sono loro attribuite da altre leggi, segnatamente da quelle sulla circolazione stradale, di autorizzare anche altri usi dei percorsi pedonali e dei sentieri escursionistici, ma solo se essi sono

giudicati compatibili con la destinazione pedonale. Si pensa in particolare alla circolazione di biciclette, ciclomotori, cavalli e cavalieri, veicoli a motore, trasporti speciali. Se l'uso pedonale può continuare a esservi esercitato convenientemente e senza pericoli, questi altri usi possono essere autorizzati e adeguatamente disciplinati.

#### Art. 18 Obblighi dei proprietari

I proprietari dei fondi su cui sono posati segnali indicatori, devono tollerarli; essi saranno interpellati prima di procedere alla posa del cartello, in modo da concordare il punto di posa ed evitare, si spera nella maggioranza dei casi, contrasti e opposizioni.

#### Interventi sulle reti

##### Art. 19 Autorizzazione

Il cpv. 1 prescrive l'autorizzazione dell'Autorità competente per ogni intervento sulla rete dei percorsi pedonali o dei sentieri. Sono autorizzati gli interventi che non ostacolano o non rendono disagiata l'uso pedonale; gli altri interventi sono autorizzati solo se esistono motivi di interesse prevalenti.

Per interventi si intendono, per esempio, scavi, pavimentazioni, canalizzazioni, costruzione di manufatti, e anche usi accresciuti o limitativi quali accessi veicolari, di traffico pesante aumento della circolazione veicolare o restrizioni parziali o totali di transito.

Secondo il cpv. 2, l'autorizzazione degli interventi sui percorsi pedonali o sui sentieri escursionistici è concessa nell'ambito della procedura della licenza di costruzione, la quale regola altresì le modalità di ricorso. Per eseguire interventi sulle reti pedonali è dunque richiesta una notifica o domanda di costruzione.

#### Art. 20 Sostituzione

Se l'intervento autorizzato determina gravi effetti sulle condizioni d'uso pedonale, effetti che possono essere assimilati ad una soppressione, l'Autorità competente impone la sostituzione del sentiero o del percorso pedonale a spese dell'autore dell'intervento.

La legge federale precisa (Art. 7 LPS) le condizioni per la sostituzione di sentieri o percorsi pedonali:

- se essi non sono più liberamente accessibili;
- se sono stati danneggiati da scavi, ricoperti o altrimenti interrotti;
- se su lunghi tratti vi è un'intensa circolazione o vengono aperti alla circolazione dei veicoli;
- se, su lunghi tratti, sono rivestiti con materiale inadeguato ai pedoni.

Nel caso in cui il nuovo percorso, che sostituisce quello soppresso, alteri in modo apprezzabile la precedente funzione o il tracciato, si dovrà adattare parzialmente il piano prima di eseguire la sostituzione. La procedura per la modificazione del piano è analoga a quella adottata per la sua approvazione.

#### **Capitolo V: Norme finali**

#### Art. 21 Modificazioni di leggi

##### Legge sulle strade

La Legge cantonale sulle strade del 23 marzo 1983 è modificata in alcuni articoli per metterla in consonanza con la nuova normativa sui percorsi pedonali e i sentieri. Come già ricordato nel commento all'art. 8 del presente disegno di legge, dalle attribuzioni generali dell'art. 4 LStr. è stralciato il riferimento ai sentieri, che ora sono regolati dall'art. 2 della presente legge, e dal Piano direttore e dai Piani generali (art. 5 e art. 9 LStr.) è stralciata la pianificazione dei sentieri, che ora è regolata dal cap. III (art. 7 e segg.).

### Legge sul turismo

La Legge cantonale sul turismo del 19 novembre 1970 è modificata in alcuni articoli per adeguarla ai cambiamenti di competenze fissati del presente disegno di Legge sui percorsi pedonali e i sentieri.

Nell'art. 37 cpv. h è conferita agli Enti turistici locali la possibilità di prelevare dai Comuni contributi supplementari per la sistemazione, la manutenzione e la segnalazione dei sentieri per escursioni.

La decisione di prelevare dai Comuni contributi supplementari è decisa dall'Assemblea e l'importo deve essere inserito nei conti preventivi dell'Ente turistico.

### 5. RIPERCUSSIONI FINANZIARIE E SULL'EFFETTIVO DEL PERSONALE

L'accettazione del disegno di legge presuppone un impegno finanziario annuo da parte dello Stato dell'ordine di fr. 500'000.-- , senza aumento del personale nè oneri a carico dei Comuni.

### 6. LINEE DIRETTIVE

La presente proposta legislativa è annunciata nelle linee direttive del Consiglio di Stato 1992/1995, al capitolo 3.8 "Mobilità" pagina 81 e allegato 6, pagina 3.

Vogliate gradire, onorevoli signori Presidente e Consiglieri, l'espressione della nostra massima stima.

Per il Consiglio di Stato:

Il Presidente, D. Marty

p.o. Il Cancelliere, A. Crivelli

Disegno di

**LEGGE**

sui percorsi pedonali ed i sentieri escursionistici (LCPS)

Il Gran Consiglio  
della Repubblica e Cantone del Ticino

- vista la legge federale sui percorsi pedonali ed i sentieri del 4 ottobre 1985;
- visto il messaggio 16 febbraio 1993 n. 4066 del Consiglio di Stato,

**d e c r e t a :**

**CAPITOLO I - GENERALITA'**

Articolo 1

*Scopo e  
campo d'ap-  
plicazione*

<sup>1</sup>La presente legge, nell'intento di promuovere gli spostamenti a piedi e l'escursionismo pedestre, disciplina la pianificazione, la costruzione, la sistemazione, la manutenzione e la segnalazione di reti comunicanti di percorsi pedonali e di sentieri escursionistici.

<sup>2</sup>Essa si applica alle reti indicate nei piani approvati conformemente agli articoli 5 e 7 della presente legge.

Articolo 2

*Attribuzioni  
generali*

<sup>1</sup>La rete dei sentieri escursionistici è pianificata e costruita dal Cantone; sistemata, mantenuta e segnalata dagli Enti turistici locali.

<sup>2</sup>Le reti dei percorsi pedonali competono ai Comuni.

Articolo 3

*Coordinamento*

Comuni e Cantone coordinano le loro reti di percorsi pedonali e di sentieri escursionistici in funzione di tutte le altre attività d'incidenza territoriale e le armonizzano con i programmi ed i piani della Confederazione e dei Cantoni nonché delle Regioni limitrofe.

#### Articolo 4

*Servizio  
tecnico*

<sup>1</sup>Il Dipartimento, per il tramite del Servizio tecnico designato dal Consiglio di Stato, definisce, per i percorsi pedonali e per i sentieri escursionistici, gli indirizzi generali e le direttive particolari d'esecuzione, sorveglia e coordina le attività ed i programmi dei Comuni e degli Enti turistici locali, fornisce consulenza e cura la formazione degli addetti.

<sup>2</sup>Nello svolgimento dei suoi compiti collabora con le organizzazioni private specializzate, cui può delegare determinate mansioni.

<sup>3</sup>Se necessario, il Consiglio di Stato può istituire una Commissione tecnica per i sentieri escursionistici, regolandone il funzionamento.

### **CAPITOLO II - PERCORSI PEDONALI**

#### Articolo 5

*Pianificazione*

<sup>1</sup>I Comuni designano nei loro piani regolatori i percorsi pedonali, esistenti o previsti, che costituiscono la viabilità pedonale comunale.

<sup>2</sup>Vi sono segnatamente fissati i percorsi pedonali che collegano i quartieri residenziali, i luoghi di lavoro, le scuole materne e le scuole, le fermate dei trasporti pubblici, gli edifici pubblici, i luoghi d'acquisto, le zone di ricreazione e di svago, le frazioni, i monti, gli alpeggi; per quanto possibile, sono inclusi tratti di percorsi storici.

<sup>3</sup>I piani dei percorsi pedonali sono approvati secondo la procedura prevista per i piani regolatori comunali.

<sup>4</sup>La facoltà di presentare ricorso è estesa anche alle organizzazioni specializzate riconosciute.

#### Articolo 6

*Attuazione e  
finanziamento*

La costruzione, la sistemazione, la manutenzione e la segnalazione dei percorsi pedonali previsti dai piani regolatori sono a carico dei Comuni.

### CAPITOLO III - SENTIERI ESCURSIONISTICI

#### Articolo 7

*Piano cantonale  
a) contenuti*

<sup>1</sup>Il Cantone designa in un apposito piano i percorsi, esistenti o previsti, che costituiscono la rete dei sentieri escursionistici.

<sup>2</sup>Vi sono segnatamente fissati i percorsi che permettono di raggiungere le zone di ricreazione e di svago, i siti panoramici, i monumenti, le installazioni turistiche, le capanne alpine, le fermate dei trasporti pubblici; per quanto possibile, sono inclusi tratti di percorsi storici.

<sup>3</sup>Nelle zone edificabili si designano, di regola, tratti di percorsi pedonali esistenti.

#### Articolo 8

*b) allestimento*

<sup>1</sup>Il piano cantonale della rete dei sentieri escursionistici è allestito dal Dipartimento, in collaborazione con gli Enti turistici locali e le organizzazioni specializzate designate dal Consiglio di Stato.

<sup>2</sup>Sono consultati i Comuni, i Patriziati, le Regioni, l'Ente ticinese per il turismo ed i Servizi federali e cantonali interessati.

#### Articolo 9

*c) pubblicazione e approvazione*

<sup>1</sup>Il piano è pubblicato a cura del Dipartimento, presso le Cancellerie dei Comuni interessati, per un periodo di 30 giorni.

<sup>2</sup>Entro 15 giorni dalla scadenza del termine di pubblicazione ogni persona, Ente o organizzazione interessati possono presentare ricorso al Consiglio di Stato, il quale approva il piano e decide in via definitiva i ricorsi, con libero potere d'esame.

#### Articolo 10

*d) revisione*

Il piano è rivisto periodicamente e all'occorrenza modificato secondo la procedura prevista per la sua approvazione.

#### Articolo 11

*Costruzione  
a) progetto e piano di finanziamento*

<sup>1</sup>Per ogni sentiero escursionistico da costruire il Dipartimento elabora il progetto, il preventivo dei costi e un piano di finanziamento.

<sup>2</sup>I Comuni, gli Enti turistici locali, i Patriziati e altri Enti pubblici interessati partecipano al finanziamento dell'opera nella misura massima del 30% dei costi totali.

<sup>3</sup>Le singole partecipazioni sono determinate in funzione delle interessenze, dell'importanza dell'opera, della spesa, della capacità finanziaria e di ogni altra possibilità di finanziamento.

#### Articolo 12

*b) ricorsi*

Contro il piano di finanziamento tutti gli interessati alla spesa possono interporre ricorso al Consiglio di Stato, che decide definitivamente.

#### Articolo 13

*c) crediti*

Il credito necessario è stanziato:

a) dal Gran Consiglio per importi superiori a fr. 200'000.-;

b) dal Consiglio di Stato negli altri casi.

#### Articolo 14

*Sistemazione,  
manutenzione  
e segnalazione*

<sup>1</sup>I costi di sistemazione, manutenzione e segnalazione dei sentieri escursionistici sono assunti dagli Enti turistici locali, i quali possono chiamare i Comuni a contribuirvi, secondo la Legge cantonale sul turismo.

<sup>2</sup>Il Cantone vi contribuisce annualmente con un importo globale che il Consiglio di Stato fissa in sede di preventivo.

<sup>3</sup>Il Dipartimento assegna i contributi ai singoli Enti turistici locali in base all'estensione della loro rete ed al tipo dei sentieri escursionistici.

#### Articolo 15

*Criteri di  
segnalazione*

Su tutta la rete cantonale dei sentieri escursionistici la segnalazione è uniforme e consona alle direttive federali; i cartelli indicatori sono approvati dal Dipartimento.

#### Articolo 16

*Compiti  
delegabili*

Gli Enti turistici locali possono delegare in tutto o in parte ad altri Enti locali o ad organizzazioni o Enti privati i compiti di sistemazione e di manutenzione dei sentieri escursionistici.

## CAPITOLO IV - CONSERVAZIONE DELLE RETI DI PERCORSI PEDONALI E DI SENTIERI ESCURSIONISTICI

### Articolo 17

*Libera  
circolazione*

<sup>1</sup>I percorsi pedonali ed i sentieri escursionistici indicati nei piani sono liberamente percorribili a piedi.

<sup>2</sup>I Comuni ed il Dipartimento, secondo le rispettive competenze, possono disciplinarvi altri usi, se compatibili con la destinazione pedonale.

### Articolo 18

*Obblighi dei  
proprietari*

<sup>1</sup>I proprietari devono tollerare sui loro fondi i segnali indicatori dei percorsi pedonali e dei sentieri escursionistici.

<sup>2</sup>Essi sono consultati preventivamente.

### Articolo 19

*Interventi  
sulle reti  
a) autorizza-  
zione*

<sup>1</sup>Interventi che possono ostacolare o rendere disagevole l'uso pedonale dei percorsi pedonali o dei sentieri escursionistici sono autorizzati solo quando esistono interessi prevalenti.

<sup>2</sup>L'autorizzazione è concessa secondo le disposizioni della Legge edilizia per la licenza di costruzione.

### Articolo 20

*b) sostituzione*

<sup>1</sup>Il Municipio o il Dipartimento, nell'ambito delle rispettive competenze, impongono la sostituzione del percorso pedonale o del sentiero, a spese dell'autore dell'intervento, quando sono adempiute le condizioni previste dalla legislazione federale (art. 7 LPS).

<sup>2</sup>Prima di procedere alla sostituzione deve essere ottenuta la modifica del piano, se la funzione o il tracciato del percorso pedonale o del sentiero escursionistico vengono alterati in modo apprezzabile.

## CAPITOLO V - NORME FINALI

### Articolo 21

*Modificazione  
di leggi  
a) Legge sulle  
strade*

<sup>1</sup>La Legge sulle strade del 23 marzo 1983 è così modificata:

#### **Art. 4**

<sup>1</sup>Il Cantone provvede alla costruzione o all'acquisto, alla sistemazione e alla manutenzione delle strade e delle piste ciclabili d'importanza generale per il Cantone, come le strade che collegano i grandi poli di traffico, quelle che assicurano i più importanti collegamenti interregionali e regionali e quelle che garantiscono il collegamento dell'abitato principale di un Comune col resto della rete viaria cantonale.

<sup>2</sup>I Comuni e gli altri enti locali provvedono alla costruzione o all'acquisto, alla sistemazione ed alla manutenzione delle strade, delle piste ciclabili e dei percorsi pedonali, come le strade di raccolta e distribuzione del traffico, quelle che garantiscono i collegamenti locali e quelle che servono l'insieme dei fondi.

#### **Art. 5 cpv. 1**

<sup>1</sup>Il Cantone provvede alla pianificazione delle strade cantonali adottando un piano direttore e piani generali secondo le norme della presente legge; i sentieri escursionistici sono disciplinati da legge speciale.

#### **Art. 9 cpv. 1 lett. h)**

h) sulle piste o corsie previste per la circolazione dei velocipedi e sugli itinerari d'interesse regionale per tale traffico;

b) *Legge sul turismo*

<sup>2</sup>La Legge sul turismo del 19 novembre 1970 è così modificata:

#### **Art. 6 cpv. 1 lett. a)**

a) per la costruzione, il riattamento o la sistemazione d'impianti sportivi, campi da gioco, luoghi di svago e, secondo la relativa Legge, anche per i sentieri escursionistici;

#### **Art. 37 cpv. 4 e 5**

<sup>4</sup>Per la sistemazione, la manutenzione e la segnalazione dei sentieri escursionistici, secondo la relativa Legge, gli Enti turistici locali possono chiedere contributi supplementari ai Comuni.

<sup>5</sup>L'Ente ticinese per il turismo notifica l'importo dei contributi ai Comuni interessati: questi hanno diritto di ricorso, nel termine di 15 giorni, al Consiglio di Stato, la cui decisione è definitiva.

Art. 42 cpv. 3 lett. a)

a) abrogata

Art. 53 cpv. 1 lett. f)

f) provvedere da soli o in collaborazione con altri Enti pubblici o organizzazioni ed Enti privati al mantenimento ed alla segnalazione della rete dei sentieri escursionistici del loro comprensorio.

## Articolo 22

*Entrata  
in vigore*

Decorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, la presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi.

Il Consiglio di Stato ne fissa la data dell'entrata in vigore.

